



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
 Tel. 079/799046 fax 079/799288
 P.I. 00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 05 Del 12/03/2018	OGGETTO:
----------------------------	-----------------

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **1[^] convocazione** in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome
Dr. Mulas A. Damiano
Dr. Nurra Giangiuseppe
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Brundu Gavino
Sig. Vannini Virgilio
Sig. Nasone Roberto
Sig. Nasone Pasquale
Sig. Bulla Edoardo

Incarico
Presidente
Consigliere

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. **Mulas Antonio Damiano** nella sua qualità di **Presidente**;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. **Luigi Pirisi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

PREMESSO CHE:

l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 06 maggio 2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina IUC. In particolare è intervenuta sulla disciplina dell'IMU e della TASI, prevedendo in sintesi quanto segue:

1) l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che:

- il contratto di comodato sia stato registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune;

2) l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;

3) l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche;

- l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'esenzione per i terreni agricoli;

4) l'art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU e della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1 gennaio 2016 l'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015. Richiamato altresì l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo all'IMU per gli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero che ha disposto: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero "AIRE", già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018 che differisce al 31 marzo 2018 il termine per la l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover adeguare il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) alle disposizioni normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e alle altre disposizioni sopra citate.
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 c.1 TUEL.

- **CON** votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ;
- PRESENTI (8) - votanti (8) - favorevoli (8).

DELIBERA

1. Di apportare le modifiche al vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
2. Di prendere atto che il predetto regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1 gennaio 2018;
3. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC);
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Luigi Pirisi

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data 08/03/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 16/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno **12/03/2018** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data 16/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 16/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Luigi Pirisi